

**a) Separazione e divorzio – Reg. Roma III – Assenza di designazione per comune accordo della legge applicabile – Criteri sussidiari ex art.5 Regolamento – Applicabilità.**

œ

a) A mente dell'art. 8 del Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 (c.d. Roma III), Regolamento che ha di fatto provocato la disapplicazione della legge n. 218/1995 (oramai superata dalla corrispondente disposizione contenuta nell'art. 10 del Regolamento stesso), ove, come pacificamente è avvenuto nel caso di specie, i coniugi non abbiano designato «di comune accordo» la legge applicabile come previsto dall'art. 5 del medesimo Regolamento, «il divorzio e la separazione personale sono disciplinati», per quanto qui di interesse e secondo una serie di criteri di collegamento ordinati in scala gerarchica con il sistema "a cascata", «dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza; b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale».